



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 15G del 08 Ottobre 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A FIGC inerente la nomina della Commissione Premi;

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/A FIGC inerente le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A FIGC inerente la modifica dell'art. 16bis delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A FIGC inerente la nomina dell'art. 16 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A FIGC inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 novembre 2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS EVOLUTION

SECONDA FASE DEL TORNEO

FINALE: REAL COSENZA "B" - ALESSANDRO ROSINA "B" giovedì 14/10/21 ore 16:30 campo Real Cosenza come da comune accordo.

IL SEGRETARIO
Salvatore Palmieri

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Premi;
- visto l'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- d'intesa con i Vice Presidenti;
- sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione Premi, che risulta così composta:

Presidente Cesare SAGRESTANI

Vice Presidente Maurizio GRIGO

Componenti Giovanni M. COCCONI

Enrico DURANTI

Raffaele IEVA

Marco MICELLI

Achille REALI

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 settembre 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 maggio 2020, contenente il testo dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche ai suddetti Principi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART.1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART.2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART.3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.

4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:

a) per le cariche elettive delle Leghe professionistiche, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% degli aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% degli aventi diritto al voto.

b) per le cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi.

c) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% delle società aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % delle società aventi diritto al voto;

d) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND le designazioni saranno così regolate:

- nei Comitati con società aventi diritto di voto fino 600, il candidato dovrà conseguire almeno il 15% delle designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 601 a 800, il candidato dovrà conseguire almeno 110 designazioni degli aventi diritto al voto
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 801 a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 130 designazioni degli aventi diritto al voto
- nei Comitati con società aventi diritto di voto superiori a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 150 designazioni degli aventi diritto al voto

La percentuale massima di designazioni non potrà in nessun caso superare il 30 % degli aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART.4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1.I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4.Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5.In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART.5

Funzioni della Assemblea

1.Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2.Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART.6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee di Lega:

- fino a venti associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto.
- da ventuno a 100 associate sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

2. Per le votazioni, possono essere previste maggioranze qualificate ma, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge e di quanto previsto al successivo comma per le Leghe fino a venti associate, le assemblee, almeno dalla terza votazione, devono prevedere l'elezione alle cariche di Lega con il raggiungimento della maggioranza semplice delle aventi diritto di voto per le Leghe da ventuno a trenta associate e della maggioranza semplice dei presenti per le Leghe, con un numero di associate superiore a trenta.

3. Nelle Leghe con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, deve essere prevista la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso delle prime due assemblee elettive, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto di voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Fermo restando quanto sopra, le Leghe possono individuare modalità di elezione dei propri organi che favoriscano un'ampia e democratica rappresentatività.

ART.7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART.8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART.9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART.10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.

2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.

3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.

2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due

3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.

5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
- b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
- c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.

6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART.13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Le Leghe, devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informativi approvati dal Consiglio Federale, allo statuto federale, ad **ogni norma di legge e del Coni entro il 20 ottobre 2021**, ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, **qualora si rendesse necessaria indire la elezione per una delle cariche interessate dai presenti Principi.**

Restano in vigore per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, i principi informativi previsti per le Leghe con più di venti associate, già recepiti alla data dell'11 dicembre 2019.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 settembre 2021;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 16 *bis*, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 16 *bis*, delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 16 *Bis*
Partecipazioni societarie

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.

2. Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico.

Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 *Bis* delle N.O.I.F..

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 *Bis*, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025.

Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verificano, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 *Bis* delle N.O.I.F..

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 settembre 2021;
- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 88/A del 1° ottobre 2021;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 16 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 16 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.

Art. 16
Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo: a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati; d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. 5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di	b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC. Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis. 3. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo: a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati; d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. 5. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del
--	--

insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione. 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.	Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo. Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione. 7. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 settembre 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 40/A del 28 luglio 2021;
- ritenuto che nelle more delle nomine dei Giudici Sportivi Territoriali e dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti Sportive di Appello Territoriali, occorre assicurare il funzionamento di detti organi di giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI**

CIRCOLARE N° 40

Oggetto: Gioca a Coverciano nella Casa degli Azzurri e visita il Museo del Calcio

Si informa che l'attività del Museo del Calcio, con sede a Firenze in viale Aldo Palazzeschi 20, riparte con molteplici novità dedicate alle Società sportive.

Tra queste vi è l'opportunità di vivere un'esperienza unica: giocare ed allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri, con Tecnici federali. Tale iniziativa, denominata **“Giocare a Coverciano”**, è riservata alle Scuole Calcio acquistando il biglietto di ingresso al Museo del Calcio. L'ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il presente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la meravigliosa cavalcata dell'Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l'Inghilterra.

L'obiettivo principale del pacchetto **“Giocare a Coverciano”** è quello di far comprendere ai ragazzi i valori di un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L'iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica.

Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica per ragazzi, ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell'alimentazione e le curiosità legate al mondo azzurro; “Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi e Isabella Ciacci; ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e il calcio.

Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle società sportive, è possibile scaricare la brochure al seguente link: <https://bit.ly/3CWIFIQ>.

Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la Scuola Calcio, il numero e l'età dei partecipanti (accompagnatori e ragazzi) e la data della visita.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia